

Impianto agro-fotovoltaico "Polmone" Comune di Ramacca (CT)

Proponente



SORGENIA ACQUARIUS S.r.l
Via Algardi, 4 – 20148 Milano
tel. 02 671941 – fax 02 67194210
<http://www.sorgenia.it>
sorgeniaacquarius@sorgenia.it
PEC sorgenia.acquarius@legalmail.it



INQUADRAMENTO RISPETTO ALLE AREE IDONEE

PROGETTISTA



Tiemes Srl
Via Sangiorgio 15- 20145 Milano
tel. 024983104/ fax. 0249631510
pec: info@pec.tiemes.it
www.tiemes.it

0	23/12/2022	Prima emissione	LB	VDA			
Rev.	Data emissione	Descrizione	Preparato	Approvato			
CODICE							
Origine File: 21047RMC.PD.R.25.00 – Inquadramento rispetto alle aree idonee		Commessa	Proc	Tipo doc	Num	Rev	
		21047	RMC	PD	R	25	00
Proprietà e diritti del presente documento sono riservati – la riproduzione è vietata / Ownership and copyright are reserved – reproduction is strictly forbidden							

INDICE

1	PREMESSA E SCOPO	3
2	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
3	INQUADRAMENTO RISPETTO ALLE AREE IDONEE.....	3

1 PREMESSA E SCOPO

Scopo del presente documento è quello di valutare l'ubicazione rispetto alle aree idonee di cui all'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i. del progetto agro-fotovoltaico denominato "Polmone", che la società Sorgenia Acquarius srl intende realizzare all'interno di un'area agricola localizzata nel comune di Ramacca, in provincia di Catania.

Il parco agro-fotovoltaico prevede l'installazione di moduli fotovoltaici ad alto rendimento e una potenza elettrica di picco circa pari a 18.683,52 kWp su un terreno ad uso agricolo di estensione all'incirca 41 ha ai fogli catastali 61 p.lle 24, 50, 242 e 62 p.lle 6, 93, 94, 95, 118, 122 e 165 del comune di Ramacca.

L'impianto sarà dotato anche di un sistema di accumulo composto da n.2 unità BESS (Battery Energy Storage System) con potenza totale in prelievo e immissione nella Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) pari a 14 MW e con capacità di stoccaggio per l'energia elettrica pari a 28 MWh. Il sistema BESS è in grado di fornire diversi servizi di regolazione di frequenza e bilanciamento alla rete elettrica nazionale. Eventualmente potrà effettuare altri servizi ancillari di rete, solo su richiesta del TSO nel punto di connessione.

La componente fotovoltaica verrà integrata da un progetto agricolo che prevede l'insediamento di un gregge di circa 300 capi ovini da latte e la coltivazione del terreno libero dalle strutture a prato-pascolo (seminato con specie erbacee generalmente polifite di durata 5-7 anni), che verrà dunque utilizzato sia per il pascolamento che per la produzione di foraggi conservati. Verrà inoltre adottato un sistema di agro-zootecnia 4.0 che consentirà di monitorare in tempo reale gli animali al pascolo.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs. 199/2021 del 15 dicembre 2021: "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.";

3 INQUADRAMENTO RISPETTO ALLE AREE IDONEE

L'articolo 20 comma 1 del D.Lgs. 199/2021 stabilisce che *"Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto*

*legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle **aree idonee** e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili."*

Il comma 8 del medesimo articolo stabilisce altresì che *"Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:*

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico (8)

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento. (8)

c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché' delle società concessionarie autostradali.

((c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC))).

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:


1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri. (8)

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici."

Non essendo ancora stati pubblicati i decreti che stabiliscono principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee, vengono classificate come idonee le aree individuate dal comma 8 e, come si evince dall'inquadramento sottostante, il progetto risulta essere localizzato in area idonea ai sensi del comma 8 c-quater.



Legenda

Beni tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004

- Beni archeologici di interesse culturale dichiarato
- Vincoli archeologici art. 10 D.Lgs. 42/2004 individuati dal piano paesaggistico
- Buffer 1 km beni tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004

Beni tutelati tutelati - art.136, D.lgs.42/04

-
- Buffer 1 km art. 136 D.Lgs. 42/2004

Beni tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004

- Buffer beni parte II art

Piano paesaggistico Catania - Beni Paesaggistici

- aree boscate - art.142, lett. g, D.lgs.42/04
- aree costa 300m.- art.142, lett.a, D.lgs. 42/04
- aree fiumi 150m.- art.142, lett. c, D.lgs.42/04
- aree laghi 300m.- art.142, lett. b, D.lgs. 42/04

aree riserve regionali - art.142, lett. f, D.lgs.42/04

- aree tutelate - art.134, lett. c, D.lgs. 42/04
- montagne sopra 1200 metri - art.142, lett. d, D.lgs. 42/04
- parco regionale alcantara - art.142, lett. f, D.lgs.42/04
- parco regionale etna - art.142, lett. f, D.lgs.42/04
- parco regionale nebroidi - art.142, lett. f, D.lgs.42/04
- Vincoli Archeologici art.10 D.lgs. 42/04
- aree di interesse archeologico - art.142, lett. m, D.lgs.42/04
- vulcano - art.142, lett. l, D.lgs.42/04

Infatti, l'area del sito è:

- Esterna ai beni paesaggistici individuati dal piano paesaggistico e dalla parte terza del D.Lgs. 42/2004;
- Distante oltre 1 km dai beni culturali sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004¹ nonché distante oltre 1 km dagli immobili ed aree di notevole interesse pubblico tutelati ai sensi dell'art. 136 del medesimo D.Lgs. In particolare, i beni più prossimi al sito risultano essere:
 - Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136):
 - Monte Turcisi ubicato a circa 2 km a ovest del sito
 - Beni archeologici tutelati ai sensi della parte II:
 - Villa romana con pavimento a mosaico ubicato a circa 2,4 km a sud dell'impianto

Pertanto, è possibile concludere che l'impianto **risulta localizzato in area idonea ai sensi del D.lgs. 8 Novembre 2021 n. 199 art. 20, comma 8, lettera c-quater**

¹ I beni culturali sono stati individuati mediante il portale cartografico Vincoli in Rete (<http://vincoliinrete.beniculturali.it/>), reso disponibile dall'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro – MiBACT ed il piano paesaggistico della provincia di Catania